

## **Delibera n. 280 (2013) CdA 11.06.2013**

### **Arg. 01 Atti e Informativa sociali**

#### **Arg. 01.02 CCIAA. Recesso da socio. Conclusione del procedimento e delibera conseguente.**

La Camera di Commercio I.A.A. di Venezia, con comunicazione del 27/12/2012 (Prot. A.P.T. n. 3968 del 28/12/2012) ha espresso la volontà di esercitare il recesso da socio consorziato dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia, giusto provvedimento n. 279 della Giunta C.C.I.A.A. di Venezia assunto in data 04/12/2012.

L'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia ha riscontrato, con propria missiva Prot. n. 67/2013, la manifestazione di volontà di recesso del Socio Consorziato ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile.

In materia di recesso, lo Statuto dell'Azienda Consortile dispone: "Art. 48 – Recesso ed esclusione – 1. E' facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un anno dall'ingresso dell'Azienda Consortile. 2. Il recesso è inoltre consentito in ipotesi di modifiche allo Statuto (o alla convenzione costitutiva e di deliberazioni di ricapitalizzazione del Consorzio)."

Con Delibera n. 269 (2013) il CdA dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia ha preso atto dell'esercizio del diritto di recesso da Socio dell'Azienda Consortile A.P.T. della Provincia di Venezia da parte del Consorzio Camera di Commercio I.A.A. di Venezia, disponendo per dar corso al procedimento di esecuzione del recesso, con le modalità consentite dalla legge e dallo Statuto e la riserva di determinazione della sua efficacia.

Con Delibera n. 80 del 20 marzo 2013 l'Assemblea ha deliberato la cessazione del socio Camera di Commercio IAA di Venezia dalla compagine consortile per effetto del recesso da socio e con efficacia immediata

Il CdA è stato incaricato dall'Assemblea dei Soci del perfezionamento del procedimento di recesso, con riguardo, in particolare, alla determinazione del diritto al rimborso della quota del capitale consortile di dotazione, nonché dei criteri di sua liquidazione e di trattamento delle obbligazioni patrimoniali sussistenti in capo al consorzio receduto.

A tal fine, onde determinare il diritto al rimborso della quota capitale consortile di dotazione, i criteri di liquidazione ed il trattamento degli obblighi patrimoniali sussistenti in capo alla C.C.I.A.A., è stato richiesto un parere all'Avvocatura della Provincia, che ha risposto con sua nota del 30/04/2013.

Tale parere riguardava nello specifico:

1. l'*an* e il *quantum* dell'eventuale quota da riconoscere al Socio recedente;
2. i tempi di liquidazione della quota del capitale di dotazione in caso di riconoscimento del diritto;
3. l'entità delle mancate (proporzionali) contribuzioni annuali del Socio recedente.

Considerato che, dalla disamina del parere espresso, emerge quanto segue:

1. ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2609 c.c. comma 1, nulla è dovuto al Socio receduto per la liquidazione della sua quota, che si accresce proporzionalmente a quelle degli altri; in subordine, qualora si ritenga di procedere alla liquidazione della quota, il *quantum* corrisponderà unicamente alla quota del fondo consortile, mentre la quota di mercato si considererà suscettibile di accrescimento a favore degli altri;
2. per quanto riguarda i tempi di liquidazione dell'eventuale rimborso, il principio dell'indivisibilità del fondo durante la vita giuridica del Consorzio implica un vincolo di destinazione dello stesso, e comporta la preclusione alla possibilità che una quota parte di esso venga liquidata a favore del Socio recedente o escluso; di conseguenza, nel caso *de quo*, il Socio recedente non può esigere il soddisfacimento del suo diritto alla quota fino allo scioglimento del consorzio (art. 2614 c.c.);
3. per quanto riguarda le contribuzioni annuali del Socio recedente, queste sono state *ab origine* ben inferiori alla quota di capitale della CCIAA (32,68 %) pari ad un capitale nominale di € 25.000, e si configura quindi una violazione dell'articolo 6 dello Statuto dell'Azienda consortile relativa al mancato versamento del contributo di funzionamento, le cui quote vengono, dal medesimo articolo, rapportate ai conferimenti di capitale; il differenziale tra le contribuzioni effettuate della CCIAA per il funzionamento delle attività consortili – al netto delle attività esercitate per funzioni

istituzionali delegate dal Socio Ente Provincia di Venezia in forza di disposizioni normative e specificatamente finanziate da trasferimenti regionali – e le contribuzioni che sarebbero state dovute a norma del richiamato articolo 6 dello Statuto, risulta a calcolo per anno dal 2005 al 2012, oltre alla rivalutazione monetaria, come da tabella:

4.

#### Trasferimenti complessivi per piano attività periodo 2006 - 2012

anno	Piano Programma complessivo	CCIAA versato	32,68% dovuto	differenza	indice	Periodo	Rival. monetaria	Totale complessivo
2005					118,00%			
2006	666.612,00	122.750,00	217.848,80	95.098,80	113,80%	genn 07 - dic 2012	13.123,63	108.222,44
2007	616.393,00	122.631,00	201.437,23	78.806,23	110,60%	genn 08 - dic 2012	8.353,46	87.159,69
2008	520.990,50	112.562,50	170.259,70	57.697,20	109,00%	genn 09 - dic 2012	5.192,75	62.889,94
2009	722.890,72	104.166,25	236.240,69	132.074,44	107,50%	genn 10 - dic 2012	9.905,58	141.980,02
2010	606.495,75	110.000,00	198.202,81	88.202,81	105,20%	genn 11 - dic 2012	4.586,55	92.789,36
2011	469.196,34	71.229,51	153.333,36	82.103,85	102,00%	genn 12 - dic 2012	1.642,08	83.745,93
2012	354.706,89	29.707,89	115.918,21	86.210,32	100,00%		-	86.210,32
	3.957.285,20	673.047,15	1.293.240,80	620.193,65			42.804,05	662.997,70

Tutto ciò doverosamente premesso, si rende opportuno considerare che il recesso esercitato della CCIAA di Venezia non comporta in linea di principio una contestuale liquidazione della quota conferita, la quale, in subordine, va comunque riconosciuta allo scioglimento del consorzio con criteri conformi alla causa non lucrativa del contratto e senza accrescimento alcuno.

Va altresì considerata la sussistenza in diritto del credito maturato dall'Azienda nei confronti della CCIAA di Venezia, derivante dai differenziali di contribuzione tra quanto effettivamente versato e quanto sarebbe stato dovuto a norma dello Statuto consortile (art. 6). In punto, l'Azienda avanza riserva patrimoniale per i crediti maturati su detti differenziali di contribuzione a partire dall'anno 2005, per un importo complessivo, compresa la rivalutazione monetaria e senza il pregiudizio del più, di € 662.997,70;

#### DISCUSSIONE

.... *OMISSIS* ....

#### Il Consiglio di Amministrazione

- viste le deliberazioni richiamate in relata, in particolare la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 80 del 20 marzo 2013, con cui l'Assemblea ha deliberato la cessazione del socio Camera di Commercio IAA di Venezia dalla compagine consortile per effetto del recesso da socio e con efficacia immediata, incaricando il Consiglio di Amministrazione a procedere nel perfezionamento del procedimento del recesso, con riguardo in particolare alla determinazione del diritto al rimborso della quota del capitale consortile di dotazione, nonché dei criteri di sua liquidazione e di trattamento delle obbligazioni patrimoniali sussistenti in capo al consorziato receduto;
- viste le disposizioni dello Statuto consortile in materia di diritti e obbligazioni sociali, compresa la fattispecie del recesso da Socio, e segnatamente l'articolo 6;
- visti gli articoli 2609 e 2614, c.c. in materia di diritto del socio receduto alla liquidazione della sua quota, e relativa determinazione;

- ritenuto di dover assicurare il rispetto dei diritti patrimoniali del Socio receduto, come pure il rispetto dei diritti patrimoniali dell'Azienda consortile nonché dei Soci presenti nella compagine consortile;
- stanti il principio di indivisibilità del fondo consortile durante la vita giuridica del Consorzio nonché il vincolo di destinazione discendente, che preclude la possibilità che una quota dello stesso sia riconosciuta a favore del socio recedente;
- considerata la sussistenza in diritto del credito maturato dall'Azienda consortile nei confronti della CCIAA di Venezia, derivante dai differenziali di contribuzione tra quanto effettivamente versato e quanto sarebbe stato dovuto a norma dello Statuto consortile (art. 6) a partire dal 2005, in ordine al quale l'Azienda è tenuta ad avanzare riserva patrimoniale per l'importo risultante a calcolo;
- fatte proprie tutte le argomentazioni e motivazioni espresse in relata, che si intendono qui richiamate e confermate;
- chiesti ed ottenuti chiarimenti dal Direttore Generale;
- sentito il Collegio dei Revisori, in particolare acquisita e data lettura della nota in merito del Collegio in data 20.5.2013;
- su proposta del Direttore Generale;
- all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

1) per l'effetto ed allo stato delle motivazioni in premessa, di non procedere alla liquidazione in favore della CCIAA di Venezia della relativa quota di capitale consortile di dotazione;

2) in via subordinata, di differire comunque la predetta liquidazione, senza accrescimento alcuno, allo scioglimento dell'Azienda consortile;

3) di avanzare, altresì, nei confronti del Socio receduto CCIAA di Venezia riserva patrimoniale per i crediti maturati sui differenziali dei contributi per il funzionamento delle attività consortili a partire dall'anno 2005, per un importo complessivo, compresa la rivalutazione monetaria e senza il pregiudizio del più, di € 662.997,70; con riserva, ove ne ricorrano i presupposti contabili, di sua iscrizione a bilancio.

#### **FORMALIZZAZIONE**

Il Direttore Generale è incaricato di dare esecuzione della presente deliberazione, incluso, ove richiesto, l'inoltro all'Ente di Vigilanza e controllo, la Provincia di Venezia, per quanto di competenza.

Il Segretario verbalizzante  
Dott. Massimo Romano  
f.to in originale

Il Presidente  
Sig. Enrico Miotto  
f.to in originale